SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » **(781)** (*D'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 130, 131
AZIMONTI, *relatore alla Commissione* . . 130
DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 131
GIOVANNETTI 130
VARALDO 131
VIGNOLO 131

Discussione e rinvio:

« Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » **(1044)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 132, 134, 140 e *passim*
AZIMONTI, *relatore alla Commissione* . 132, 134 137 e *passim*
BONAZZI 139
DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 138, 141, 142
DE SANCTIS 138
FERRALASCO 138
GAROLI 140
TORELLI 135, 137
VARALDO 137
VIGNOLO 137, 138

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » **(1072)**:

PRESIDENTE . . . . . 143, 144, 152 e *passim*
AZIMONTI 154
BIANCHI 144, 152
DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 144, 152
DE SANCTIS 154

FERRALASCO . *Pag.* 154
MANENTE COMUNALE, *relatore alla Commissione* . 143, 152
ROBBA . . 154

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

MANENTE COMUNALE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali » (781), d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Erminero, Allegri, Girardin, Mancini Vincenzo, Borra e Fioret: « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che sul disegno di legge, esaurientemente illustrato dal relatore, si è già svolta un'ampia discussione. Dovremmo quindi essere in grado di giungere rapidamente alla sua approvazione, così come auspicammo nella seduta del 9 maggio.

GIOVANNETTI. Debbo informare la Commissione che il disegno di legge così com'è desta le perplessità di talune delle organizzazioni sindacali da noi consultate. Siamo dell'avviso che sarebbe opportuno avere un consenso pieno da parte delle organizzazioni sindacali, ma dobbiamo dire che abbiamo trovato della condiscendenza, ma non convinzione completa. Sono solo i sindacati che hanno un rapporto modesto e un po' precario con la massa dei lavoratori che insistono per il tipo di esazione dei contributi associativi previsto dal disegno di legge.

Noi abbiamo sempre fatto riferimento all'autonomia dei sindacati; tuttavia, ad evitare eccessive proliferazioni, e in considerazione dell'avanzato processo di unificazione, riteniamo necessario modificare l'articolo unico, precisando che la richiesta di usufruire del sistema di esazione previsto nel disegno di legge debba venire dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Si tratta, in concreto, di aggiungere le parole « della maggioranza » dopo le parole « su richiesta », al primo comma.

L'emendamento deve essere inteso come una cautela, perchè non si dia il caso che piccoli gruppi, costituendosi in sindacato, richiedano di avvalersi di questo servizio e arrechino pregiudizio agli istituti.

AZIMONTI, *relatore alla Commissione.* Non vorrei ripetere tutte le considerazioni che mi hanno indotto nelle sedute precedenti a sostenere l'opportunità della approvazione del disegno di legge.

Ricorderò soltanto che il provvedimento non lede affatto l'autonomia delle singole organizzazioni sindacali, che potranno o no avvalersi del servizio di riscossione, e che tale servizio per alcuni settori è già in atto: il disegno di legge, quindi, deve anche sanzionare norme già in uso.

Per quanto riguarda il parere delle organizzazioni sindacali, debbo ricordare che ha espresso un parere favorevole una delle maggiori confederazioni, come il nostro Presidente ci ha comunicato nella precedente seduta, e devo far presente che mi sono affidato ad alcuni colleghi, in particolare al senatore Fermariello, per conoscere l'opinione di un'altra grossa organizzazione sindacale. Egli ha riscontrato impressioni discordi all'interno di questa organizzazione, ma ritiene in sostanza che si possa approvare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità.

Non posso accettare la proposta di emendamento fatta dal collega Giovannetti, pur convenendo sul fatto che debba essere compiuto ogni sforzo per realizzare l'obiettivo

della unità sindacale. Non dobbiamo dimenticare che la nostra Costituzione riconosce il pluralismo sindacale e occorre rilevare che il servizio previsto da questo disegno di legge non riguarda soltanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ma anche quelle dei datori di lavoro. (Abbiamo ricevuto sollecitazioni, tra l'altro, dalle associazioni dei commercianti). Il concetto che il servizio possa essere autorizzato solo quando richiesto dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale — come vorrebbe l'emendamento — mi pare in contrasto con il principio della libertà di associazione sancito dalla Costituzione.

Sento quindi il dovere di insistere ancora per l'approvazione del disegno di legge senza modifiche.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore. Il disegno di legge, già approvato nel corso della precedente legislatura dalla Commissione lavoro della Camera e ripresentato nell'identico testo nella presente legislatura, risponde alle richieste delle organizzazioni sindacali di disciplinare legislativamente questa materia.

Confermo che esso serve anche per regolarizzare alcune situazioni di fatto e che, proprio in attesa della sua approvazione, abbiamo sospeso l'invito agli istituti a far cessare le forme di riscossione dei contributi concordate con le organizzazioni sindacali.

Proprio per il rispetto del principio dell'autonomia sindacale, non riteniamo che si possa pretendere il consenso « della maggioranza » delle organizzazioni sindacali. Bisogna lasciare a tutte le singole organizzazioni una autonoma possibilità di scelta. Riteniamo pertanto più valida l'attuale formulazione del testo, che è del resto quella che ha incontrato finora i favori generali.

V I G N O L O . Il problema della riscossione dei contributi esiste per tutte le organizzazioni, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Le organizzazioni sono tuttavia molte e a noi pare che la nostra proposta sia opportuna poichè altrimenti basterebbe che una qualsiasi organizzazione, non importa se grande o piccola, avanzi la richiesta per far scattare il meccanismo del servizio. In questo caso molteplici attività verrebbero messe in moto anche per un piccolo gruppo e, quindi, per un servizio magari molto limitato ..

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'ente dovrà fare una convenzione, quindi valuterà.

V I G N O L O . Ma il disegno di legge non attribuisce all'ente tanta discrezionalità.

V A R A L D O . C'è l'autorizzazione del Ministro.

V I G N O L O . Ma il Ministro non dovrebbe avere il potere di discriminare. Sarebbe un concetto errato consentire valutazioni di merito da parte del Ministro. Vi è una molteplicità di situazioni possibili che per noi rappresentano motivo di preoccupazione. « Maggioranza » delle organizzazioni vuol dire che quando una parte consistente delle organizzazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori chiedono che il servizio sia effettuato, il Ministro senza molte preoccupazioni può concedere l'autorizzazione e i costi del servizio stesso sarebbero minori.

Queste le considerazioni che ci hanno indotto a presentare, sentite anche le organizzazioni sindacali, il nostro emendamento. Se non si ritenesse possibile aggiustare il testo in modo da allontanare le nostre preoccupazioni con l'accoglimento del nostro emendamento, che non ci pare modifichi in alcun modo la sostanza del disegno di legge, noi ci asterremo dalla votazione finale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Il senatore Giovannetti ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « su richiesta » le altre « della maggioranza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » (1044) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sono già pervenuti i pareri favorevoli della 6ª Commissione e della 7ª Commisisone. Quest'ultima ha voluto, peraltro, aggiungere alcune osservazioni, per cui ritengo opportuno dare lettura completa del parere trasmessoci:

« La 7ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Tenuto presente che quella considerata non è l'unica categoria di sportivi professionisti — cioè di coloro che traggono profitto dalla pratica di attività sportiva e che svolgono esclusivamente o prevalentemente una tale attività — si formula l'invito a favorire l'estensione dell'assicurazione sociale, previdenziale, infortunistica e contro le malattie a tutte le categorie di sportivi che si trovino in eguale situazione giudica ».

Prego il senatore Azimonti di voler riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1044, presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo, già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 29 marzo 1973, in sede legislativa, trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 aprile 1973 ed assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, det-

ta norme per l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Se ci si dovesse lasciar suggestionare dal naturale ed instintivo impulso spontaneo, sarebbe quasi legittima una reazione negativa ponendo mente agli assurdi limiti cui è giunto uno sport tanto popolare nel nostro Paese. Si è arrivati, in sostanza, a fare dello sport calcistico, che affonda le sue radici tradizionali nel puro dilettantismo, il più popolare e diffuso, una mastodontica impalcatura industriale, non tesa alla produzione di beni strumentali o di consumo, ma senz'altro richiedente capitali ingentissimi.

Tuttavia se la primitiva reazione potrebbe anche essere negativa, l'approfondimento di talune considerazioni essenzialmente umane ci inducono a migliore e aperta visione di una esigenza necessaria.

La grande maggioranza degli atleti impegnati in questo sport professionistico, specie quelli di serie B e C, al di là delle eccezioni di un ristretto numero di « assi », non raggiungono emolumenti tali da consentire di provvedere singolarmente al futuro loro e delle loro famiglie, mentre l'inesorabile legge dell'età e il logorio fisico li porta rapidamente alla fine della carriera. Il limite di età, poi, cui giungono gli atleti a concludere la carriera, mediamente valutabile intorno ai 30-35 anni, è tale da rendere non sempre facile il loro inserimento nella vita lavorativa, tanto che non sono rari i casi di autentica indigenza.

Questa situazione è stata da tempo avvertita dall'associazione nazionale calciatori professionisti ed è stato appunto dopo lunghe e qualche volta agitate discussioni tra la predetta associazione e le singole società sportive e tra queste e il Governo che si è arrivati ad ipotizzare una logica soluzione, concretizzata nel disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Molto opportunamente si è esclusa la costituzione di un ennesimo ente, inserendo la relativa gestione nell'ambito dell'ENPALS (Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo). La differenza di età e soprattutto la durata dell'iscrizione obbligatoria, rispetto alle categorie già assistite, ha consigliato l'opportunità di una gestione autonoma del nuovo fondo, che verrà a costituirsi con le contribuzioni delle società calcistiche e degli assicurati, senza onere per lo Stato.

La 13ª Commissione della Camera ha ampliato il campo dei destinatari del provvedimento introducendovi anche la categoria degli allenatori legati da contratto regolare con società.

Onorevoli colleghi, penso che non valga la pena addentrarsi nell'esame degli articoli del disegno di legge, tanto le sue disposizioni appaiono conformi a quelle esistenti nell'ordinamento dell'ente cui è stata affidata la gestione. Eventualmente nella discussione il relatore si renderà disponibile per ogni e qualsiasi delucidazione.

Vorrei solo aggiungere che, se è giusto provvedere per questa categoria, che pur svolgendo una attività sportiva può farsi rientrare tra quelle che esercitano un lavoro subordinato, non può non essere rilevato che nel vasto campo dell'attività sportiva profesisonistica vi sono categorie ugualmente meritevoli di tutela per quanto riguarda la previdenza e l'assistenza, per cui c'è da augurarsi che il complesso problema venga al più presto seriamente ed organicamente affrontato.

L'argomento è stato ampiamente affrontato anche alla 13ª Commissione della Camera dei deputati e si è concluso — mancando al momento precisi contatti con le associazioni dei professionisti delle altre attività sportive — con la votazione di un ordine del giorno, accolto dal Governo.

Accenno brevemente all'articolato del disegno di legge, che è abbastanza chiaro ed esplicito in quanto contiene norme che, come ho già detto, ricalcano quelle esistenti per l'ENPALS: l'articolo 1 infatti stabilisce l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'assicurazione contro le malattie, gestite dall'Ente predetto, ai calciatori vincolati da contratto con società sportive affiliate alla

FIGC che partecipano ai campionati di serie A, B e C. Tali assicurazioni sono estese anche agli allenatori di calcio vincolati con società affiliate alla FIGC, che svolgono attività in detti campionati, ed altresì agli allenatori federali alle dipendenze della stessa FIGC.

Inoltre, l'articolo 1 dispone che non si applicano ai predetti calciatori ed allenatori le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, nonchè quelle riguardanti il trattamento economico di malattia e la tutela economica per le lavoratrici madri.

L'articolo 2 precisa la forma di gestione del relativo fondo assicurativo; l'articolo 3 stabilisce l'elenco in cui sono collocate le categorie di cui trattasi; l'articolo 4 fissa la misura dei contributi per il finanziamento delle assicurazioni in parola, nei limiti di un massimale mensile di lire 1.800.000, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un comitato di vigilanza per detto Fondo speciale, fatte salve le attribuzioni dell'ENPALS in vigore, e l'articolo 6 ne definisce i compiti.

L'articolo 7 si riferisce al rendiconto annuale di esercizio del Fondo speciale in parola; l'articolo 8 si occupa delle funzioni dei sindaci del Fondo.

L'articolo 9 riguarda le condizioni e le modalità per il riscatto, a domanda, dei periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920.

L'articolo 10 stabilisce che le spese generali di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, rilevate nel loro complesso, sono, per la parte individuabile e divisibile, attribuite alla gestione ed al Fondo speciale. La norma è rivolta a far recuperare all'Ente le spese da sostenere per la gestione del Fondo speciale, secondo una normativa già in uso.

In conclusione, considerato anche che la 13ª Commissione della Camera dei deputati ha votato il disegno di legge sottoposto al nostro esame all'unanimità, invito gli onorevoli colleghi a dare il loro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al senatore Torelli, che l'ha chiesta, vorrei fare alcune domande al relatore.

Anzitutto mi sembra che la formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 non sia chiara. In esso si legge: « Non si applica alle pensioni liquidate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo il disposto dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ». Non si comprende bene il senso della norma. Forse dovrebbe essere detto: « Agli assicurati di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applica il disposto dell'articolo 1, eccetera ». Mi pare comunque che un chiarimento sia necessario.

Il secondo comma dell'articolo 4 dice che i contributi di cui al punto *a*) (cioè per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) sono ripartiti tra società sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo e che il contributo di cui al punto *b*) (ossia per l'assicurazione contro le malattie) è posto a totale carico delle società sportive. Vorrei chiedere se questa ripartizione è analoga a quella già prevista per gli altri lavoratori del settore dello spettacolo oppure se si tratta di una norma particolare.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Non saprei precisarlo al momento. Si tenga conto, però, che trattasi di una gestione speciale.

P R E S I D E N T E . Mi pare, comunque, che sarebbe opportuno applicare la stessa ripartizione prevista per gli altri lavoratori dello stesso settore.

Sempre all'articolo 4, ultimo comma, si legge: « Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nell'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ». A mio avviso il riferi-

mento dovrebbe essere fatto al settore dello spettacolo e non a quello dell'industria. Domando poi qual è l'aliquota oggi prelevata per l'assicurazione contro le malattie e per quella per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per le categorie del settore citato nel comma che ho letto.

Inoltre, nell'articolo 5, comma secondo, ultimo periodo, si dice: « La nomina dei rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovrà avvenire su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale ». Ho letto tempo fa l'intervista di un calciatore, il quale spiegava che non esistono organizzazioni « sindacali » dei calciatori. Sarebbe cioè improprio chiamarle « organizzazioni sindacali »: la parola « sindacali » mi pare quindi di troppo.

Vorrei infine sapere dal relatore a quale livello di pensione si arriva attraverso questo meccanismo di finanziamento: la domanda mi pare legittima, perchè è la conclusione che ci deve interessare, anche tenendo conto delle discussioni che abbiamo fatto a suo tempo su questo argomento.

Per terminare, ho il dovere di dare lettura di una lettera pervenutami da parte del dottor Giorgio Sarosi, ex allenatore di squadre di serie A e B. Eccone il testo:

« Illustre Presidente,

mi consenta rivolgermi direttamente alla Sua persona per rappresentarle non solo il mio caso particolare ma quello di altri colleghi che si trovano nella mia stessa condizione e che si considerano ingiustamente esclusi, dalle notizie apparse sulla stampa, dal provvedimento di pensione e di assistenza che sta per essere deciso dalla Commissione parlamentare da Lei così degnamente presieduta.

Sono Giorgio Sarosi, cittadino italiano, per undici anni allenatore e direttore tecnico di squadre di serie A e B (dal 1948 al 1961 fra cui uno scudetto vinto nella Juventus) tuttora nei ruoli di direttore tecnico di 1ª categoria: mi rivolgo fiducioso alla Sua sensibilità per pregarla di voler valutare la possibilità di inserire nel provvedimento una norma di carattere transitorio che preveda, attraverso una contribuzione volontaria di completamento a quella che le varie società hanno versato alla Lega o alla Federcalcio, l'inclusione nel provvedimento anche degli allenatori come me che al momento non guidano squadre di serie A, B, e C.

La ringrazio, Eccellenza, per quanto potrà fare e La prego accogliere il mio devoto ossequio ».

È questo un nuovo problema che ci viene sottoposto. Ricordo che un problema analogo ci era stato posto da un altro allenatore, Segato, della Fiorentina, che è deceduto recentemente.

Si tratta, onorevole relatore, di questioni piccole e grandi, che ho ritenuto, contravvenendo un po' alla prassi, sottoporre alla sua attenzione per avere in questa seduta o nella prossima (perchè penso che anche altri colleghi abbiano osservazioni da fare e richieste da avanzare) una risposta.

T O R E L L I . Non mi lascerò suggestionare da nessun elemento, anche se sono tifoso di una squadra di calcio di antica tradizione, che avrebbe proprio bisogno, per i suoi componenti, di questo provvedimento. Farò invece alcune osservazioni critiche: non posso dimenticare le amplissime discussioni avvenute nella nostra Commissione allorquando venne esaminato il provvedimento riguardante, se ben ricordo, la previdenza e l'assistenza ai dottori commercialisti. In tale circostanza si verificarono contrasti vivacissimi in seno alla Commissione, perchè non si vedeva di buon occhio il proliferare di queste forme assicurative e si auspicava invece il concentramento di esse.

Per il provvedimento in discussione tale concentramento avrebbe però luogo, in quanto le categorie interessate rientrerebbero nelle forme previdenziali ed assistenziali già organizzate e gestite dall'ENPALS. Resta peraltro il fatto gravissimo che non prendiamo in esame una categoria, ma bensì una sottocategoria, quella dei calciatori ed allenatori professionisti, cioè una sottocategoria di sportivi professionisti che, inoltre, sta meglio di tante altre: per esempio, i corri-

dori ciclisti, i pugili, sono quanto meno meritevoli di beneficiare di un'analoga tutela. Invece, ci andiamo ad occupare di un provvedimento che favorisce una sottocategoria già privilegiata e ci dimentichiamo delle altre, e, al massimo, cerchiamo di crearci un alibi per la nostra coscienza votando un ordine del giorno, come è stato fatto dalla 13ª Commissione della Camera dei deputati.

Faccio notare una particolarità che al relatore è sfuggita: il Governo, nel testo originario del disegno di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, aveva inserito all'articolo 1, nei due ultimi commi, una norma che rendeva possibile l'estensione dell'assistenza e previdenza anche ad altre categorie di sportivi. Ma con una disinvoltura degna di miglior causa la competente Commissione della Camera dei deputati ha soppresso questi due commi, naturalmente perchè bisognava far presto per non far attendere i calciatori: gli altri sportivi possono attendere, loro no. Ci sono altri disegni di legge di importanza eccezionale, ma questo provvedimento è considerato evidentemente più urgente: presentato alla Camera nella seduta del 25 ottobre 1972, in pochi mesi è già qui al nostro esame per la decisione definitiva.

Invito i colleghi a considerare la responsabilità che ci assumiamo approvando questo disegno di legge. Non entrerò nel merito, vorrei solo sottolineare che il tema è veramente grosso e degno di attenzione, per cui dovremmo affrontarlo nella sua interezza e non in una sola sua parte. Occorre giustamente tener presenti le difficoltà di inserimento nella vita sociale che hanno gli atleti professionisti al termine dell'attività sportiva e che per essi, pur quando riuscissero ad intraprendere una nuova attività, il raggiungimento della pensione diventa una evenienza problematica o conseguibile in tempi molto lontani. Quindi ha un notevole significato il fatto di coprirli con un'assicurazione previdenziale poichè ciò equivale a garantire loro una determinata pensione; ed effettivamente vi sono numerosissime persone che di questo provvedimento hanno una reale necessità. Tuttavia tale necessità esiste soprattutto per le altre categorie alle quali ho prima accennato, piuttosto che per i calciatori, sicchè daremmo un cattivo esempio sportivo — proprio per rimanere nel campo dello sport — accogliendo le richieste della categoria più appariscente e trascurando, invece, la posizione di coloro ai cui casi umani dovremmo essere più sensibili, come i pugili e i ciclisti. Questa è una legge corporativa in pieno, direi demagogica: se vogliamo approvarla, ciascuno si assuma la sua responsabilità.

Ciò detto, e richiamandomi al contenuto dei due commi del primitivo testo governativo soppressi dalla 13ª Commissione della Camera dei deputati, ritengo che la nostra attenzione debba ancora rivolgersi a quanto quei due commi stabilivano. Mi rendo peraltro conto che essi includevano una sorta di delega al Governo per cui il provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente e portato in Assemblea, nel qual caso, però, le norme di cui trattasi avrebbero potuto essere maggiormente ampliate per dare un più completo contenuto alla legge.

Al limite, ma non giungo a questo, non sarebbe da escludere di entrare in trattative con altre federazioni sportive per inserire gli atleti professionisti ad esse aderenti nel disegno di legge: l'estensione dei beneficiari che ne deriverebbe lo farebbe considerare veramente un provvedimento degno nello spirito e nel contenuto.

Ma se non si vuole giungere al massimo, si giunga al minimo, si prenda cioè in considerazione il testo governativo e si dia ad esso una portata più ampia: in tal modo non compiremmo un atto discriminatorio e non ci ricorderemmo degli altri soltanto con un ordine del giorno, ma compiremmo un atto di profonda giustizia.

Vorrei ora fare qualche breve considerazione su alcuni punti particolari. Ad esempio il massimale mensile di 1 milione e 800 mila lire: qui si arriva a livelli pensionistici non indifferenti; naturalmente i contributi saranno versati sulla base del compenso che l'atleta riceve, ma è certo che il massimale è alto.

Vorrei poi un chiarimento sulle aliquote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che sono previste, nell'articolo 4, nel 4,50 per cento fino al 30 giugno 1973, nel 7,20 per cento fino al 30 giugno 1974, nell'8,10 per cento fino al 30 giugno 1975 e nel 9 per cento dal 1° luglio 1975. Non riesco a capire questo scaglionamento nel tempo.

Un altro punto che desta in me perplessità è quello relativo alla possibilità, prevista dall'articolo 9, di riscattare i periodi di attività prestata addirittura dal 1920, il che mi sembra veramente eccessivo.

Per quanto riguarda poi l'onere per il riscatto di cui all'ultimo comma di tale articolo, penso che nessun interessato verserà il terzo a suo carico e che tutto l'onere andrà a ricadere sulle società sportive o, in definitiva, sugli spettatori.

Credo di aver esposto sufficienti osservazioni e mi riservo di fare a suo tempo le mie dichiarazioni di voto.

V A R A L D O . Non entro nel merito delle varie osservazioni fatte dal collega Torelli. Vorrei solo fargli notare che i commi dell'articolo 1 soppressi alla Camera dei deputati non riguardavano direttamente i pugili e i ciclisti; si parlava soltanto di « sportivi vincolati da contratto con società affiliate alle rispettive Federazioni nazionali » e noi sappiamo che i ciclisti...

T O R E L L I . Tutti sono appartenenti a società sportive: è una *conditio sine qua non* per far parte della federazione.

V A R A L D O . Vorrei poi sapere di che misura saranno i versamenti per il riscatto delle attività svolte dal 1° luglio 1920. Non vorrei che la misura fosse troppo modesta rispetto alla pensione che sarà liquidata in base agli ultimi stipendi.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione.* Si fa la capitalizzazione dei contributi versati.

V A R A L D O . Allora non secondo il sistema INPS?

V I G N O L O . Il disegno di legge, pur rappresentando un passo avanti nel senso della estensione della tutela previdenziale ed assistenziale a tutti i lavoratori, mette in evidenza ciò che noi abbiamo sempre sostenuto, e cioè che bisognava, invece di continuare a concedere miglioramenti ad una categoria e a prevedere l'estensione di determinati benefici ad altra categoria, provvedere a regolamentare in maniera organica e completa il sistema pensionistico. È inutile adesso pretendere di stabilire in che misura avviene in questo caso la discriminazione: quando si porta avanti una politica dell'assistenza e della previdenza quale è stata portata avanti fino ad oggi, questi sono i risultati. Se si fosse operato nel modo che noi abbiamo sempre ritenuto essere l'unico giusto, si sarebbero create le condizioni per garantire un'assistenza completa a tutti, con il pagamento da parte di tutti, l'intervento dello Stato, il controllo, eccetera. Questo è il limite che presenta il disegno di legge, ed è un limite grosso, come hanno messo in evidenza anche i colleghi che mi hanno preceduto.

Ci sono, in verità, anche alcuni aspetti particolari da considerare. Si è parlato del riscatto dell'attività svolta dopo il 1° luglio 1920: anche qui c'è discriminazione nei confronti di altre categorie di cittadini che questa possibilità non hanno e di altri sportivi (atletica leggera, pugilato, eccetera).

Quanto al riferimento che si fa nell'ultimo comma dell'articolo 4 al settore industria, direi che ciò non ha senso se di questo settore non si richiamano poi altri criteri. Lasciamo che l'assicurazione dei calciatori sia come deve essere, che abbia cioè una certa coerenza ed uniformità.

Vi è ancora la questione della composizione del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5. In tale comitato vi sono soltanto tre rappresentanti delle categorie, mentre tutti dovrebbero convenire che per gli assistiti dovrebbe essere prevista una maggiore rappresentatività.

C'è infine la questione della possibilità concessa al Ministero del lavoro di adeguare le aliquote a seconda dell'andamento della gestione...

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma questa è una ripetizione della legge generale.

V I G N O L O . Ma qui si è messo insieme qualcosa prendendo un po' da una parte e un po' da un'altra.

Concludo dicendo che se si vuole considerare questo disegno di legge un primo parziale risultato per estendere ad altri i benefici in esso previsti, questo è un criterio. Il nostro orientamento è di mandare avanti il provvedimento per farlo seguire poi da altri per l'estensione delle stesse provvidenze a settori dello sport che, al momento, ne sono tagliati fuori, ai fini di una maggiore coerenza, organicità e uniformità dei trattamenti previdenziali. In questo modo, riteniamo, la Commissione assolverebbe alle sue funzioni. Comunque, non vogliamo essere gli unici a decidere e attendiamo il parere dei vari Gruppi per arrivare ad un orientamento comune. Se si riterrà, poi, di giungere ad una conclusione diversa, di riesaminare, cioè, i problemi sollevati per cercare soluzioni di maggiore organicità, siamo d'accordo.

F E R R A L A S C O . Signor Presidente, onorevoli senatori, la mia perplessità è analoga a quella di colleghi che mi hanno preceduto: mi domando cioè se non apportiamo con la nostra decisione un altro elemento di dispersione, essendo il nostro un sistema previdenziale, ancora di là da venire. È evidente, però che non si possono lasciare intere categorie di lavoratori senza tutela assicurativa.

Mi sembrano idonei i rilievi del senatore Vignolo sulle parziali deficienze del provvedimento e mi appaiono pertinenti le osservazioni del senatore Torelli sulla mancata estensione dei benefici ad altre categorie di lavoratori dello sport e dello spettacolo. Le carenze del provvedimento sotto questo aspetto provocano le perplessità maggiori mentre, data la diffusione del calcio in Italia, il disegno di legge avrebbe potuto essere la « punta di diamante » per tutte le categorie di sportivi al fine di portare avanti un discorso unitario; così, invece, molte di esse rimarranno escluse dai ricordati benefici per parecchio tempo.

Concludo col dire, a nome del Gruppo che rappresento e sentite le osservazioni svolte dai colleghi, che sarebbe il caso di decidere una battuta d'arresto per esaminare a fondo la questione. In questo modo la nostra Commissione dimostrerebbe, in una materia così importante, il suo senso di responsabilità allargando a tutte le categorie il provvedimento e non limitandolo soltanto ad una di esse, per quanto popolare e numerosa possa essere.

D E S A N C T I S . Noi conosciamo le origini di questo provvedimento, che è stato voluto da un movimento associazionistico dei settori del calcio di serie A, B e C, costituito in epoca recente, e che ha trovato una controparte disposta a trattare, cioè gli organi dirigenziali e le società sportive italiane, sulla base degli introiti, per la verità notevoli, che lo spettacolo calcistico offre nel nostro Paese. Si è cercato così di avvantaggiare, con parte di questi introiti, i protagonisti principali. D'altronde lo Stato ha la sua parte sull'utilizzazione di questi proventi, con il Totocalcio e le imposizioni erariali sui biglietti. I termini del disegno di legge rientrano nello spirito delle trattative svoltesi con le società, quasi tutte di serie A, B e C, costituite in società per azioni da qualche tempo, che non perseguono fini di lucro, ma hanno vasti movimenti di capitali e di interessi.

A tutto questo ci si può richiamare per quanto riguarda le obiezioni e richieste di chiarimento avanzate a proposito dell'articolo 4, che — se non vado errato — ha formato oggetto di un particolare tipo di trattativa fra i calciatori e le società, le quali, dovendo assolvere ad oneri particolari, hanno chiesto e ottenuto una certa gradualità nell'impegno.

Si spiega altresì con le considerazioni di cui sopra il fatto che il contributo per l'assicurazione malattie sia stato posto integralmente a carico delle società sportive: essen-

do l'infortunio e la malattia particolarmente rilevanti per chi svolge un'attività sportiva sarebbe stato assurdo che il contributo a questo riguardo fosse stato stabilito diversamente. Forse, non sarebbe troppo assurdo sotto altro profilo, cioè considerando l'entità degli emolumenti percepiti dai giocatori; occorre però settolineare che, accanto ad « assi » e « super-assi » molto ben retribuiti, altri calciatori ricevono retribuzioni ben più modeste. Il discorso va perciò fatto con molta attenzione.

Si potrebbe comunque osservare che ci sono delle discriminazioni nel settore stesso del calcio perchè, oltre ai giocatori delle tre serie A, B, C, esistono quelli della serie D, la serie semi-professionisti, e quelli di livello inferiore, che non ricevono retribuzione, ma indennità, non sempre modeste, sotto forma di rimborso spese: tutti elementi, questi, di cui si tiene conto ai fini della distinzione tra professionisti e dilettanti, anche in vista della partecipazione ai Giochi olimpici. E auspicabile senz'altro che si arrivi ad un allargamento più ampio possibile della protezione previdenziale a tutte le categorie di sportivi, ma, a proposito di un'osservazione fatta, mi pare, dal collega Torelli, debbo dire che la delega che si intendeva dare al Governo, attraverso i commi dell'articolo 1 soppressi alla Camera dei deputati, non era pertinente perchè l'organizzazione in altre discipline sportive (ad esempio nel ciclismo e nel pugilato) differisce da quella tipica delle società di calcio, così come sono diversi gli oneri che società o enti possono accollarsi. Spesso, infatti, certi professionisti di questi altri sport sono legati ad imprese individuali che hanno una dimensione organizzativa diversa da quella di cui stiamo parlando: il problema che si pone al riguardo va dunque visto nella maniera giusta.

Un'ultima osservazione vorrei fare, ed essa mi è ispirata dalla lettera lettaci poco fa dal Presidente e dalla comunicazione del caso dell'allenatore ed ex giocatore Segato, di cui già sapevo qualcosa. All'articolo 1 del provvedimento, riguardo agli allenatori, sono contemplati solo coloro che hanno una posizione particolare, una specie di diploma che li rende disponibili per qualsiasi incarico presso le società sportive. Nel disegno di legge è poi previsto, per gli interessati di cui all'articolo 1, un ampia possibilità di riscattare periodi precedenti di attività, per cui non vedo perchè non si debba tener conto di chi si trova nella situazione descrittaci ed escluderli dalla possibilità di un trattamento analogo a quello degli altri. Infatti, si verificherà che coloro che, indirettamente o direttamente, sono legati a certe aziende sportive avranno la possibilità di esercitare la facoltà di riscatto e qualcuno non sarà in grado di farlo.

Mi riservo anch'io di esprimere in seguito le mie conclusioni.

B O N A Z Z I . Evidentemente il disegno di legge nasce da un interesse corporativo: la corporazione dei calciatori si è costituita, è in movimento ed ha già ottenuto dei primi risultati, impiegando una certa capacità ed intelligenza. Essi sono riusciti a pubblicizzare le loro rivendicazioni ed anche la televisione, in occasione dell'approvazione della proposta di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento, ha dedicato un servizio particolare a Rivera e Bulgarelli, che sono fra i dirigenti di questa corporazione. C'è ora da scandalizzarsi se l'*iter* del provvedimento procede? Non è solo questa una delle tante cose all'italiana, che va avanti così; ci sono stati altri cattivi esempi e ne abbiamo tutti la responsabilità. Siamo dunque nel solco della tradizione italiana: tutte le cose vanno avanti così, anche quelle molto più importanti.

Mi domando: il provvedimento in sostanza è giusto o ingiusto? Vorrei che nell'affrontare tale questione non ci si lasciasse trascinare dalla considerazione delle situazioni di privilegio che purtroppo esistono nel settore del gioco del calcio, ma di cui, alla fine, fanno le spese anche i giocatori: non è colpa loro se il gioco del calcio ha raggiunto molti aspetti negativi nel nostro Paese e giustamente si parla di interessi capitalistici sicuramente censurabili. Ma di

ciò non ne va data colpa ai giocatori, nè potremmo fare nulla in questa sede.

Ci sono senza dubbio giocatori di serie A per i quali problemi di questo genere se esistono, esistono in misura molto meno rilevante che per gli altri giocatori. Oltre agli emolumenti che percepiscono in attività, un giocatore di serie A (lasciamo stare i supercampioni) ha spesso la possibilità di sistemarsi abbastanza bene anche alla fine della sua stagione sportiva; se poi ha un po' di giudizio, come vediamo in casi noti a tutti, può raggiungere pure buone posizioni sociali, nelle banche, in compagnie di assicurazioni. Moltissimi di questi giocatori spesso diventano allenatori, e, comunque, secondo me, non è per la categoria dei giocatori della serie A che il problema esiste. Invece tale problema esiste per i giocatori di serie B e C: non essendo supercampioni e non godendo della pubblicità degli altri, i loro emolumenti sono di gran lunga inferiori a quelli della serie A; nè hanno la stessa possibilità di una buona sistemazione alla fine della loro carriera. Perciò ritengo che per i giocatori di serie B e C il provvedimento sia giusto e necessario.

Se vogliamo affrontare il problema della tutela assicurativa agli sportivi in maniera organica, non sono certo personalmente contrario, ma dobbiamo prepararci ad un *iter* che prenderà molto tempo. Perciò, pur rilevando la disorganicità, le deficienze e le lacune del provvedimento, così parziale e quindi ingiusto, sarei del parere di portarlo avanti; per le categorie che ne sono escluse — e mi pare che sia stato invocata da tutti i rappresentanti dei Gruppi l'esigenza di estendere ad altri sportivi professionisti i benefici del disegno di legge — potremmo prendere noi della Commissione, cioè i Gruppi in essa rappresentati, l'iniziativa di presentare un apposito disegno di legge impegnandoci a portarlo avanti. In questo senso forse potremmo fare qualcosa di concreto; diversamente la soluzione organica del problema generale si farebbe attendere ancora per lungo tempo.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto mi sembra opportuno un rinvio prima ancora di chiudere la discussione generale, che potrà proseguire in una seduta successiva, in quanto le proposte e le perplessità finora espresse impongono a tutti noi un momento di riflessione e di meditazione. Ciò anche per vedere se è il caso di armonizzare ed aggiustare eventualmente il provvedimento, e per dar tempo al nostro relatore di poter rispondere ai moltissimi quesiti che gli sono stati formulati, ai quali non può rispondere seduta stante, dovendosi informare e documentare su alcuni aspetti della questione.

In secondo luogo, mi pare necessario un attimo di riflessione anche per vedere se è possibile e come è possibile accogliere il desiderio unanime dei colleghi della Commissione di prevedere la estensione di quanto previsto dal provvedimento ad altre categorie di sportivi.

Mi sembra inoltre, per la stessa serietà della Commissione, che dobbiamo evitare di indulgere al facile successo di approvare leggi a tamburo battente. Questo provvedimento è stato assegnato alla Commissione soltanto pochi giorni fa: quindi nessun danno può arrecare la nostra decisione il riflettere ancora, anzi sarà una dimostrazione di serietà l'aver rinviato il seguito della discussione per un approfondimento del merito.

Naturalmente, prima di sospendere la discussione, ascolteremo anche il pensiero del relatore e del rappresentante del Governo.

G A R O L I . Sarebbe utile che la Commissione avesse tutti gli elementi necessari (quanti sono gli aventi diritto; l'ammontare delle pensioni da erogare, eccetera). Mi permetto, quindi, di suggerire di rivolgerci — tramite il Presidente della Commissione o il rappresentante del Governo — al CONI per avere tutti i dati relativi ai professionisti di ogni disciplina sportiva, in modo da avere un quadro completo della situazione.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione*. Sono sostanzialmente d'accordo sulla proposta di rinvio. Non vorrei infatti avvalorare la supposizione, che mi è parso sia trapelata dalla discussione, che io intenda liquidare il disegno di legge esnza un ade-

guato approfondimento. Mi pare, anzi, che la premessa piuttosto preoccupata della mia relazione sia servita a indurci a meditare un momento.

P R E S I D E N T E . Gliene diamo atto, senatore Azimonti.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione.* Prima della replica generale desidero soltando dire all'onorevole Torelli che non mi è sfuggito il depennamento degli ultimi due commi dell'articolo 1 contenuti nel disegno di legge originariamente proposto dal Governo, tanto è vero che ho auspicato che il provvedimento venga applicato a tutte le attività sportive a carattere professionistico. Poichè la soppressione, alla Camera dei deputati, di quei due commi è stata determinata da motivi tecnici, non era mio compito discuterla, ma attenermi al disegno di legge così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, con la riserva di affrontare in seguito tutti gli altri argomenti.

Per quanto riguarda il carattere sindacale delle associazioni sportive, nella mia relazione mi pare di aver usato il termine di « associazioni parasindacali », ma ritengo implicito che l'Associazione calciatori abbia tutte le caratteristiche di un'organizzazione sindacale, tanto è vero che si è attribuito il diritto di proclamare lo sciopero dei calciatori (poi non attuato). Quindi, non so se valga la pena di precisare la dizione di cui al secondo comma dell'articolo 5; si tratta di un problema tecnico e comunque mi pare logico, ripeto, paragonare l'Associazione calciatori ad una associazione sindacale.

Tutto ciò premesso, come relatore, aderisco ben volentieri alla proposta di rinvio per un migliore approfondimento di tutti gli aspetti del disegno di legge.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritengo di dover fare immediatamente delle precisazioni su alcuni punti essenziali.

Sul fatto che non si vari ancora una riforma organica delle pensioni, mentre si attua un altro provvedimento settoriale, non si può non essere d'accordo, perchè l'auspicio di tutti è di arrivare invece ad una riforma organica. Purtroppo, ogni volta che vi si mette mano le difficoltà aumentano invece di diminuire. È necessario pertanto provvedere, e con una certa urgenza, a settori particolari senza, per questo, rinunziare assolutamente a giungere rapidamente alla riforma generale del sistema pensionistico.

Non posso invece concordare sulla tesi che ha definito il provvedimento in questione demagogico perchè esso è stato chiesto da categorie in possesso di quelle caratteristiche che hanno consentito la presentazione di un disegno di legge. Ciò non vuol dire che si è favorito categorie già in vista, ma semplicemente che vi sono state delle trattative e che da queste è nata la possibilità di presentare un provvedimento di legge. Non dobbiamo del resto guardare solo ai grandi campioni che in virtù dei loro emolumenti potrebbero in teoria anche autoassicurarsi, poichè esiste un gran numero di calciatori di squadre minori che non hanno alcuna protezione e sicurezza e che tirano avanti precariamente. Senza contare che per tutti coloro che hanno svolto attività sportive subentra spesso un certo disadattamento ad applicarsi ad altri lavori.

Inoltre, il disegno di legge presentato dal Governo, prevedeva che con decreto del Ministro del lavoro si potesse allargare la sfera di applicazione della normativa ad altre categorie di sportivi. Le disposizioni in parola sono state però soppresse dalla 13ª Commissione della Camera non perchè essa non ne condividesse l'impostazione, ma perchè, ritenendosi che ciò avrebbe comportato una delega al Governo e vista l'urgenza del provvedimento, si è rimandato quest'aspetto ad altro disegno di legge. Infatti, secondo il Regolamento della Camera, un disegno di legge contenente una delega al Governo non può essere deferito in Commissione in sede legislativa, ma è necessario portarlo all'esame dell'Aula.

Di fronte a queste considerazioni, unanimemente, la Commissione della Camera ritenne — pur confermando la necessità di un'estensione alle altre categorie di sportivi ed esprimendo in un ordine del giorno ac-

cettato dal Governo tale volontà — di stralciare questa parte del disegno di legge.

Infine, è da rilevare che quando si tratta di categorie di professionisti o semi-professionisti non è cosa agevole arrivare ad una estensione del provvedimento con l'accordo dei datori di lavoro e dei lavoratori perchè vi sono moltissimi casi in cui non esiste dipendenza organica dalla società: il ciclista della Filotex, ad esempio, non dipende organicamente dalla società sportiva a cui è affiliato, con la società che lo paga.

A questo punto diventa tutto diverso il sistema occorrente per l'estensione di questo provvedimento ad altri sportivi.

P R E S I D E N T E . Però il professionista sportivo stipula ogni anno un contratto con la società che lo paga.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma il pugile dipende da un *manager,* non da una società; esistono una serie di situazioni complesse. Devo dire che sono cominciati gli scambi di idee ma che si stanno incontrando delle difficoltà: il difficile è stabilire ad esempio quali sono veramente questi professionisti: essi passano continuamente da una casa all'altra; c'è chi non ha un vero datore di lavoro. Bisognerà quindi approfondire i diversi casi per categoria, per vedere come possono risolversi.

Se vogliamo, possiamo pure sospendere la discussione del provvedimento per qualche tempo, per approfondire queste complesse situazioni. Poi potremmo anche decidere se sia il caso di varare il disegno di legge in esame e vedere di perdisporne un altro che affronti diversamente le situazioni dei professionisti sportivi qui non compresi.

Le linee generali di questo provvedimento seguono sostanzialmente i principi dell'assicurazione obbligatoria; alcune norme sono quelle già in vigore per gli iscritti all'ENPALS (non si è voluto creare una nuova gestione, ma un fondo speciale). Ciò vale anche per la normativa del riscatto dei servizi precedenti, che si rifà alle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria. Per i periodi da riscattare è stata stabilita la data del 1° luglio 1920 nella considerazione che è presumibile che l'interessato, giocatore o allenatore, avesse 20 anni a quel tempo; è ovvio, peraltro, che se oggi l'interessato ha 70 anni non ha interesse a pagare milioni di lire per il riscatto.

La normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie è anche ripresa per quanto concerne il massimale su cui vengono calcolati i contributi, che è stato fissato entro i limiti mensili di lire 1.800.000: tale massimale, avrà dei momenti di perequazione, per 2-4 anni, dopo di che i contributi saranno versati sulla base del trattamento in godimento. Il fabbisogno di cassa del Fondo all'inizio della gestione non sarà molto elevato, come avviene per fondi consimili.

Prego i senatori di esaminare sotto questi punti di vista il provvedimento e rivolgo una preghiera, come rappresentante del Governo: sta per chiudersi il campionato di calcio; ci saranno i passaggi dei giocatori ed allenatori da una società all'altra. L'aspettativa della categoria era di ottenere che il disegno di legge potesse essere approvato prima della conclusione del campionato, perchè ognuno preferirebbe sistemare la propria posizione con la società di attuale appartenenza prima di essere trasferito. Se il provvedimento venisse invece varato fra due mesi, ciò provocherebbe dei danni agli interessati: è questo un elemento di fatto che sottopongo al giudizio degli onorevoli senatori, essendo mio dovere portarlo a loro conoscenza.

P R E S I D E N T E . Ritengo quindi di dover rinviare il seguito della discussione per consentire un'attenta meditazione sul provvedimento da parte di tutti gli onorevoli colleghi. La Presidenza si farà parte diligente per raccogliere tutti i dati qui richiesti. Il relatore è pregato di preparare le risposte a tutti i quesiti posti nella discussione. Si intende che il disegno di legge rimane inscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione e che ne riprenderemo l'esame quando saranno stati acquisiti tutti gli elementi di approfondimento occorrenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche alla discilina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (1072)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ».

Prego il senatore Manente Comunale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANENTE COMUNALE, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge n. 1072 riguarda il trattamento pensionistico assicurato al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, che è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e viene erogato da un fondo autonomo gestito dall'INPS, regolamentato sostanzialmente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, successive modifiche sono state apportate a tale disciplina con legge 11 dicembre 1962 n. 1790 e 13 luglio 1967 n. 583. In conseguenza del costante aumento del costo della vita, si appalesa la necessità di adeguare le prestazioni erogate dal Fondo alle mutate esigenze, tenendo anche conto degli analoghi adeguamenti che sono stati via via apportati alle pensioni del regime obbligatorio. Le modifiche, che in relazione a quanto sopra il provvedimento intende introdurre, hanno trovato la propria definizione in un ampio esame della questione effettuato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che si è concluso con un accordo fra le parti stipulato in data 26 maggio 1971, il cui schema è stato accolto dal Governo nel proporre il presente disegno di legge.

L'onere conseguente alle modifiche citate, come del resto tutte le prestazioni del Fondo, sono totalmente a carico della categoria, in quanto non è previsto alcun contributo a carico dello Stato. È da porre anche in evidenza come l'onere relativo alle modifiche che si introducono trovi ampia copertura, senza alcun pregiudizio per l'equilibrio finanziario del Fondo, nelle somme accumulatesi nella gestione del Fondo stesso. Sulla base di valutazioni effettuate dall'INPS, infatti, la situazione patrimoniale del Fondo al 1° luglio 1972 presentava una consistenza di circa 165 miliardi di lire, più che sufficiente a coprire i nuovi oneri previsti, con i relativi arretrati, e destinata ad incrementarsi ulteriormente negli anni futuri.

Mi limiterò a citare le modifiche alle quali si è accennato, la cui decorrenza è variamente scaglianata fra il 1° gennaio 1971 e la data di pubblicazione della legge: la modifica del sistema tecnico-finanziario del Fondo, che passa dal sistema a copertura di capitali a quello della ripartizione, con la contestuale costituzione di una speciale riserva pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento; l'introduzione di nuovi elementi retributivi nel monte della retribuzione da assoggettare a contributo e quindi da prendere a riferimento per l'entità delle prestazioni; la rivalutazione delle pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 1971, in misura differenziata a seconda dell'anno di decorrenza delle pensioni stesse, da un massimo del 55 per cento per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1948 ad un minimo del 5 per cento per quelle liquidate negli anni 1966-69. Tali rivalutazioni sono applicabili limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni con decorrenze successiva.

Il trattamento mensile per le pensioni dirette viene elevato a lire 780.000 annue e viene ulteriormente maggiorato di 13.000 lire annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione. Viene altresì previsto un trattamento minimo per le pensioni ai superstiti, che non può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo che spettava o sarebbe spettato al dante causa. Analogamente a quanto previsto nell'assicura-

zione obbligatoria, viene introdotta la pensione di anzianità al raggiungimento di 35 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione, e l'adeguamento delle misure di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia.

Inoltre, viene migliorato il sistema di applicazione della scala mobile per le pensioni, che, già introdotto dalla legge n. 583 del 1967 e divenuto operante con la data del 1° gennaio 1971, troverà attuazione con decorrenza 1° gennaio 1972.

Il nuovo sistema ricalca praticamente quello già in vigore per l'assicurazione obbligatoria, stabilendo peraltro particolari provvidenze per le pensioni di più basso importo e fissando altresì un limite di aumento per quelle più alte.

È prevista anche la riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di riscatto nel Fondo, da parte degli iscritti, di determinati periodi di servizio, nonchè la regolarizzazione di assenze dal servizio scoperte di contribuzione.

Infine, altre modifiche di minore rilievo tendono ad armonizzare il provvedimento sia in rapporto alla normativa precedente, sia in funzione di adeguamenti alle norme dell'assicurazione obbligatoria.

Concludendo, visti anche i pareri favorevoli della 6ª e dell'8ª Commissione, si può affermare che il presente disegno di legge costituisce un provvedimento organico, ampio e completo, sul quale, come sopra ricordato, è stato espresso il consenso delle parti interessate. Esprimo parere favorevole all'integrale approvazione tenendo conto che il provvedimento interessa immediatamente circa undicimila pensionati dei servizi di telefonia, su circa sessantamila dipendenti, che attendono fiduciosi da anni le positive decisioni del Parlamento.

Mi riservo inoltre di intervenire nel corso del dibattito e della discussione degli articoli del disegno di legge. Avverto comunque subito che, probabilmente per un errore di stampa, all'articolo 4, secondo comma, del testo al nostro esame vi è stata un'omissione; un'integrazione dovrebbe poi essere apportata riguardo alle norme transitorie sul ripristino di posizioni contributive dell'assicurazione generale obbligatoria. Presenterò in proposito degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Manente Comunale, per la sua relazione.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, desidero chiedere agli onorevoli colleghi se è prevedibile un ampio dibattito e la presentazione di numerosi emendamenti. In questo caso non potremmo concludere questa mattina. Se le cose stanno invece diversamente, possiamo passare all'approvazione del disegno di legge subito, tenendo presente che esso rappresenta la conclusione di un accordo che risale al maggio 1971.

B I A N C H I . Parlerò brevemente in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Al primo, terzo e quinto comma dell'articolo 15 del provvedimento di legge vi è un errore; le parole: « quattro anni » vanno corrette con le altre: « due anni ».

P R E S I D E N T E . Prendo atto della possibilità di far procedere celermente i nostri lavori e dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Sistema tecnico di finanziamento e riserva del Fondo*)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'im-

porto di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Retribuzione soggetta a contributo*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, già modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

a) stipendio o salario contrattuale;

b) aumenti periodici di anzianità;

c) assegni di merito o *ad personam;*

d) indennità di contingenza;

e) indennità di mensa;

f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

g) premio annuo o premio aziendale ».

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Maggiorazione delle pensioni dirette*)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:

55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;

45 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1957;

25 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1958;

20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1961;

10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;

8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1964;

6 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1965;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.

Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966, e a

lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Trattamento minimo di pensione diretta*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

PRESIDENTE. A quest'articolo il relatore ha presentato un emendamento aggiuntivo di un comma, di contenuto identico a quello dell'ultimo comma dell'articolo 3, già approvato. Ne do lettura:

« Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Maggiorazione delle pensioni di riversibilità*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'articolo 6 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Trattamento minimo di pensione di riversibilità*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, nè può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa ».

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Prestazioni ai superstiti: condizioni per il diritto alla pensione*)

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in età superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, numero 1272;

2) per i figli: che essi abbiano età inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di età è elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'università e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data ».

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione*)

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito ».

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia*)

L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo all'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;

c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

Nel caso di cui al comma precedente la azienda è tenuta a versare al Fondo, a pro-

prio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia ».

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Pensione di anzianità*)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione, e che non prestino attività lavorativa subordinata.

La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.

L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.

Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta.

Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è abrogato l'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia*)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta è aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali è previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.

Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.

I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere

dal 1° gennaio 1971; qualora però gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovrà essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Perequazione automatica delle pensioni*)

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'articolo 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

L'aumento mensile delle pensioni non potrà essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; nè potrà essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1° gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Aumento della retribuzione massima pensionabile*)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della

retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevata dal 10 al 12 per cento.

A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare annuo della pensione, escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; nè, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perchè il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi di servizio militare o equiparati, anche se anteriori alla data di iscrizione al Fondo, esclusi quelli prestati come militare di carriera, che non siano riscattabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa, o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano già riconosciuti al Fondo per altro titolo.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Riapertura di termini per riscatto e regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione*)

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscrizione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove i predetti periodi siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, il relativo riscatto può essere effettuato versando i corrispondenti contributi, determinati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1° gennaio 1957 o alla data dell'iscrizione al Fondo se successiva; i contributi base e integrativi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi riscattati, sono annullati e trasferiti al Fondo, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della fa-

coltà di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e nelle modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, per i quali si applica la norma di cui al comma precedente.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può chiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Gli iscritti al Fondo possono altresì richiedere, entro il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei periodi di apprendistato, di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nei limiti e con le modalità ivi indicati.

A quest'articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « quattro anni» con le altre: « due anni » ai commi primo, terzo e quinto. In pratica, si tratta di tre emendamenti identici.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, al primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento, al terzo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo emendamento, al quinto comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Regolarizzazione delle assenze*)

In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall'articolo 14, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Determinazione della retribuzione pensionabile - Norma transitoria*)

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1971, calcolate sulla base di una retribuzione riferita anche a periodi anteriori a tale data, gli elementi retributivi di cui alle lettere *e*), *f*) — limitatamente alla 14ª mensilità — e *g*) dell'articolo 2 della presente legge, relativi a periodi successivi alla data stessa, sono rapportati ad anno intero e considerati come corrisposti ai fini del calcolo della pensione di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Non si tiene conto, invece, degli elementi di retribuzione sopra richiamati, ai fini dell'accertamento della retribuzione massima pensionabile di cui al secondo comma del citato articolo 20, nel testo modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora gli ultimi tre anni di effettivo servizio comprendano anche periodi anteriori al 1° gennaio 1971; in tal caso agli stessi elementi retributivi, corrisposti o considerati corrisposti

negli ultimi dodici mesi di servizio, è apportata la medesima riduzione percentuale eventualmente risultante per le altre voci retributive a seguito dell'applicazione della citata norma.

Nei casi previsti dai precedenti commi, i tre elementi retributivi di cui alle lettere *e*), *f*) — limitatamente alla 14ª mensilità — e *g*) dell'articolo 2 della presente legge, sono regolarmente assoggettati a contributo per gli ultimi dodici mesi di servizio.

(*È approvato*).

A questo punto il relatore propone un emendamento aggiuntivo del seguente articolo:

Art. 17-bis.

(*Ripristino di posizione contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria - Norma transitoria*)

L'iscritto che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si sia avvalso della facoltà di riscattare nel Fondo periodi già coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere il ripristino della posizione contributiva nella predetta assicurazione, con conseguente riliquidazione della pensione eventualmente liquidata a carico dell'assicurazione medesima con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968.

Il ripristino della posizione contributiva deve avvenire mediante il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi a suo tempo trasferiti al Fondo, maggiorati degli interessi composti, al tasso del 5,50 per cento annuo, maturati fino alla data della domanda di ripristino.

L'eventuale somma a suo tempo versata dall'interessato ad integrazione del capitale di riscatto, per i periodi per i quali è chiesto il ripristino, sarà rimborsata dal Fondo, maggiorata degli interessi composti, come sopra calcolati.

MANENTE COMUNALE, *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'articolo aggiuntivo da me proposto costituisca una giusta norma migliorativa per quanti si trovano nella situazione contemplata nell'emendamento.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, per considerazioni di ordine generale, deve dichiararsi contrario a tale emendamento perchè si prevede un passaggio da un sistema pensionistico all'altro. Obiettivamente le persone di cui alla proposta aggiuntiva del relatore, qualora questa non venisse accolta, vengono danneggiate; bisogna però osservare, sul piano generale, che queste persone hanno cambiato sistema di pensione quando ciò conveniva loro; approvata poi la nuova legge esse chiederebbero di tornare indietro: quest'ondeggiamento tra un sistema e l'altro non appare certamente raccomandabile, pur riconoscendo — e l'ho già detto — che queste stesse persone oggi verrebbero ad essere danneggiate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, al quale si è dichiarato contrario il rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Art. 18.

(*Abrogazione delle norme precedenti*)

È abrogata ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

BIANCHI. Signor Presidente, chiedo la parola per dichiarazione di voto. Credo che il disegno di legge che stiamo per votare sia un provvedimento di un certo interesse, se non altro perchè il personale telefonico vede migliorato e unificato, se non erro per la quarta volta, l'ordinamento del Fondo speciale di previdenza che è stato costituito nel

1920. La relativa normativa è stata modificata una prima volta nel 1956, una seconda nel 1962 e una terza nel 1967; oggi ci apprestiamo a modificarla ancora.

I miglioramenti che stiamo discutendo costituiscono indubbiamente un notevole passo avanti per la categoria; anzi, se guardiamo al momento in cui si è giunti a discutere di questo provvedimento, tenuto conto che un accordo al riguardo tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro è intervenuto già due anni fa, dobbiamo constatare che anche in questa circostanza siamo arrivati in ritardo, nel senso che il provvedimento poteva essere già approvato nella precedente legislatura, in base, appunto, a quell'accordo.

Il disegno di legge modifica profondamente alcuni punti della normativa vigente; intanto il sistema tecnico, oltrechè finanziario, del Fondo, con la costituzione di una speciale riserva il cui ammontare deve essere pari, alla fine di ogni anno, all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

C'è un'altra modifica che migliora sostanzialmente la situazione, ed è quella relativa alla rivalutazione delle pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 1971, con un aumento del trattamento minimo da 461.500 a 780.000 lire annue. Su questo punto ci sarebbero diverse cose da dire. Praticamente si roddoppiano i minimi di pensione per questa categoria e si torna al discorso che abbiamo fatto a proposito di altri provvedimenti, nel senso che si creano disparità enormi tra lavoratori e lavoratori. Si deve rilevare che nella nostra stessa Commissione, mentre si è fatta tempo fa una grossa battaglia per negare 2-3 mila lire in più ai pensionati più poveri, ci si accinge adesso ad approvare il raddoppio di un minimo di pensione.

Un'altra innovazione interessante riguarda il trattamento minimo delle pensioni di riversibilità e la nuova disciplina per la concessione della pensione al coniuge, per la quale più volte — per altre categorie — è stata sollecitata da noi della sinistra una soluzione che è stata respinta dal Governo.

Un altro punto da sottolineare è quello dell'articolo 2 dove si stabilisce che, ai fini del calcolo della retribuzione soggetta a contributo, devono essere considerati anche la 13ª e la 14ª mensilità, l'indennità di mensa, gli assegni *ad personam* e addirittura l'indennità di contingenza.

Tenuto conto di tutti i miglioramenti previsti e per le ragioni esposte, senza entrare in altri dettagli, il nostro Gruppo dichiara che voterà a favore del provvedimento.

Sentiamo però il dovere di ripetere ancora una volta una nostra critica che non riguarda il disegno di legge in sè, ma è rivolta al Governo per il modo di legiferare e di affrontare sul piano legislativo i problemi di carattere previdenziale e assistenziale. Mi riferisco a ciò che si è discusso ieri sera in Aula ed a quanto è stato detto pochi minuti fa a proposito del provvedimento riguardante i calciatori, per deplorare che ancora si continui sulla strada dei provvedimenti frammentari, settoriali e disorganici. È una cosa, questa, che viene continuamente lamentata non solo dalla nostra parte, ma da molti componenti della Commissione. La discussione che si sta svolgendo questa mattina appare a noi una conferma che non si vuole affrontare il problema della riforma di tutto il sistema pensionistico che — ripetiamo — interessa la stragrande maggioranza dei lavoratori.

Ha già osservato il collega Manente Comunale che i miglioramenti previsti dal digno di legge tengono conto dell'aumento del costo della vita. Ora, mentre si riconosce questa necessità per una parte dei lavoratori italiani, non si vuole affrontare il problema del riordinamento di tutto il sistema pensionistico e si continuano a disattendere gli impegni più volte assunti.

Il Governo aveva dato assicurazione di fornirci notizie sull'andamento della situazione, ma purtroppo le nostre richieste rimangono ancora una volta senza risposta. Poichè il costo della vita non aumenta solo per la categoria dei telefonici o per altre categorie, pensiamo che l'argomento debba essere ripreso immediatamente.

Per questo, mentre approviamo il disegno di legge, cogliamo l'occasione per sollecitare

nuovamente il Governo a disporre seri ed immediati provvedimenti per tutti i pensionati e lo invitiamo a venire qui ad informarci sulle sue intenzioni e sulle iniziative che intende assumere per affrontare in modo globale tutta la materia.

A Z I M O N T I . Il disegno di legge che stiamo esaminando rientra nella logica della legge n. 153 del 1969 e arriva a realizzare alcuni miglioramenti che — bisogna riconoscerlo — sono veramente sostanziali, in particolare quello del raddoppio dei minimi di pensione e dell'elevazione della misura della pensione di riversibilità.

Tutto questo è stato reso possibile perchè esiste un fondo speciale finanziato dagli interessati e, quindi, senza oneri per lo Stato.

Non mi dilungo oltre, signor Presidente. Credo che, annunciano il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, valga la pena di rivolgere ancora una volta, in relazione anche agli impegni solennemente assunti nell'agosto dell'anno scorso e anche recentemente, un appello pressante al Governo perchè venga qui, il più presto possibile, a dirci quali sono i suoi intendimenti circa i vari problemi che sono sospesi e per i quali pendono dinanzi alla nostra Commissione numerose proposte di legge. Non voglio toccare in questo momento il tema della riforma generale, ma vi è l'urgente problema dell'adeguamento dei minimi di pensione, quello della revisione del sistema di riversibilità, quello della parificazione dei limiti di pensionamento per determinate categorie: tutti problemi la cui soluzione non può più essere rinviata e che riguardano milioni di lavoratori, che sono veramente allo stremo.

F E R R A L A S C O . Rapidamente annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge, pur ritenendo che si sarebbe potuto perfezionarlo in questa sede tenendo conto delle osservazioni fatte in precedenza dai colleghi.

Una lacuna resta circa la possibilità di passaggio dei contributi già versati alla cassa di cui trattasi. Questi ed altri punti avrebbero potuto essere affrontati per migliorare il provvedimento. Ritengo però che nel suo complesso il disegno di legge possa passare così com'è, in modo da sveltirne l'*iter* ed accelerarne la conclusione.

Mi associo (e devo dire che è un argomento che sta giungendo alla noia) alle richieste che i colleghi hanno rivolto al Governo di informarci in modo approfondito sullo stato attuale del settore pensionistico e sulle modifiche attualmente possibili, tenendo conto della necessità che si riscontra ogni giorno di una revisione completa del sistema assistenziale, previdenziale e pensionistico per arrivare ad un sistema di sicurezza sociale nazionale.

D E S A N C T I S . Annunciando il voto favorevole del mio Gruppo rivolgo anch'io una vivissima raccomandazione al Governo affinchè renda noti al più presto i suoi intendimenti in ordine al riordinamento del sistema pensionistico. Su questo punto, quindi, mi associo a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto.

R O B B A . Nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame, mi associo ai colleghi nel porre l'accento sulla necessità che la riforma del sistema pensionistico sia posta all'esame del Parlamento in modo che possa essere attuata nel più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO